



Comune di Carpineto Romano

Città d'Arte

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Capo 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 3
Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4
Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuta

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art.2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le Istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate agli uffici competenti per materia.
3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di settore di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta comunale.
4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra,
5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
6. Per il pagamento della tassa si applica Il successivo art. 13 comma 3.
7. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica

indicazione del
destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio
pubblico:

- a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o In metri lineari;
- c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta, sottoscritta dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.

8. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dagli Agenti di P.M. e dalle altre forze pubbliche.

Art.5

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate In qualsiasi momento, senza che I titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a quella In cui ha luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 4, comma 3.
3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi al sensi del successivo art. 13, comma 10.

Art.6

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. **Le occupazioni** di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
c) sono temporanee, giornaliere a tariffa oraria le occupazioni di suolo pubblico che non superano il giorno solare e non sono ricorrenti. Per dette occupazioni la tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dall'art. 45 D.Lgs. del 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, come classificate nell'allegato al presente regolamento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art.7

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni;

2. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma i. è ridotta al 50 per cento.

3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli

alla proprietà privata.

4. La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale".

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata, con i criteri previsti dal precedente comma 4, non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 2. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa ordinaria è ridotta del 30%.

8. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

9. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 8

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di

riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è aumentata del 50 per cento.

3. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.

Art.9

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 6.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art.10

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Art. 11

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri Impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe

approvate dalla Giunta comunale entro i limiti stabiliti dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

2. La tassa per le occupazioni di cui al comma i è graduata in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della

	Giunta	comunale	
-	centro	abitato;	
-	zona	esterna;	
-	sobborghi	e zone	periferiche;
-			frazioni.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica il precedente art. 7, comma 7.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, come indicato dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 12 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma i, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate con tende retrattili,
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, allatto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
 - i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - i) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od Iniziative a carattere politico, socio-culturale e sportivo senza fini di lucro.

Art. 13 Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, il dirigente responsabile del settore concedente deve inviare copia dell'atto di concessione al dirigente responsabile del Settore tributi, che è competente per Il procedimento relativo alla riscossione della tassa.
2. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione dovuta al Comune.
3. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di

ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la tesoreria comunale.

5. I concessionari, per il pagamento della tassa, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata.

6. Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del settore concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. Il pagamento della tassa è da effettuarsi prima del rilascio della concessione.

7. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 11,00 per le occupazioni permanenti e euro 3 per le occupazioni temporanee.

8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a euro 258,00 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati; si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dall'art. 50 del D.lgs 507/93.

9. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

Art. 14

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1.1 dirigenti responsabili dei settori di cui al precedente art. 7, commi 1 e 7, controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art. 4, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone.

2.L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento

ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3 Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli Importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 15 Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 52,00.

2. Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 52,00 a euro 258,00.

3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento si applica la sanzione del 30 per cento del tributo non versato.

5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori legali con il computo a giorno.

Art. 16 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003